

DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2019
224/2019/R/COM

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ UTILITÀ S.P.A. IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI CORRISPETTIVI PER FORNITURE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA, EROGATE NEI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1067^a riunione del 4 giugno 2019

VISTI:

- la Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, 3754, come successivamente modificata e integrata (di seguito: ordinanza 3754/09);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010, 3917 (di seguito: ordinanza 3917/10);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 marzo 2011, ARG/COM 16/11 (di seguito: deliberazione ARG/COM 16/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/COM 171/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 171/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2013, 259/2013/R/com (di seguito: deliberazione 259/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 627/2015/R/com (di seguito: deliberazione 627/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, dell'ordinanza 3754/09, ha sospeso, per un periodo di 8 (otto) mesi decorrenti dal 5 aprile 2009, i termini di pagamento delle fatture per le forniture di gas naturale ed energia elettrica erogate nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (di seguito: Sisma Abruzzo);

- ai sensi dell'articolo 10, dell'ordinanza 3917/10, l'Autorità riconosce, all'impresa di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale che ne fa istanza, i corrispettivi da questa fatturati al cliente finale inadempiente di tipo industriale, qualora per effetto dell'ordinanza 3754/09 sia stato impossibile sospendere la fornitura del predetto cliente e il medesimo cliente, alla data di pubblicazione dell'ordinanza 3917/10, sia stato formalmente sottoposto a una procedura concorsuale;
- il predetto riconoscimento è compiuto dall'Autorità a valere sui fondi disponibili presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- con nota in data 4 febbraio 2011 (prot. Autorità 3556), la Società Utilità S.p.a. (di seguito: Utilità) ha presentato istanza all'Autorità, ai sensi del citato articolo 10 dell'ordinanza 3917/10, con riferimento al credito maturato nei confronti di un cliente industriale ammesso a procedura di concordato preventivo (di seguito: Cliente);
- con la deliberazione ARG/COM 16/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale riconoscimento ad Utilità dei corrispettivi di cui alla predetta istanza e, successivamente, con la deliberazione ARG/COM 171/11, l'Autorità ha accolto parzialmente l'istanza di Utilità, deducendo dall'importo la quota riconosciuta nell'ambito del concordato preventivo nonché una somma corrispondente alle garanzie che Utilità avrebbe potuto richiedere a titolo di deposito cauzionale;
- con nota in data 11 aprile 2013 (prot. Autorità 13788), Utilità ha presentato all'Autorità una nuova istanza a mezzo della quale:
 - ha comunicato che il concordato preventivo non ha dato seguito agli attesi riparti previsti dalla procedura e che in data 30 novembre 2012 il Tribunale di L'Aquila ha emesso sentenza di fallimento del Cliente;
 - ha richiesto, alla luce delle nuove circostanze rappresentate nella predetta istanza, il riconoscimento del credito residuo;
- con la deliberazione 259/2013/R/com è stato avviato un nuovo procedimento, volto all'eventuale riconoscimento ad Utilità del predetto credito residuo, in accordo a quanto previsto dalle ordinanze 3754/09 e 3917/10, da un lato, ed è stata disposta l'acquisizione della documentazione relativa all'ammissione allo stato passivo e alla successiva ripartizione dell'attivo, al fine del monitoraggio dell'evoluzione della procedura; dall'altro lato, si è previsto che Utilità esperisse tutte le azioni previste a tutela del credito nei confronti del Cliente, anche nell'ambito della procedura fallimentare;
- nell'ambito del nuovo procedimento, sono giunte richieste da parte di Utilità, da ultimo con comunicazione del 6 febbraio 2019 (prot. Autorità 3032), per ottenere, anche senza la conclusione della procedura fallimentare, il riconoscimento degli importi spettanti e ancora non riscossi;
- con la predetta comunicazione del 6 febbraio 2019, Utilità ha fornito nuova documentazione volta a dimostrare l'improbabile soddisfazione dei creditori chirografari - tra cui rientra anche Utilità - evidenziando, a suo parere, una situazione di fatto che potrebbe portare alla conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 259/2013/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento a eventi sismici successivi al Sisma Abruzzo, l’Autorità ha innovato la disciplina del riconoscimento degli oneri della morosità relativi alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- in particolare, con la deliberazione 627/2015/R/com, ha definito un meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: il Meccanismo), stabilendo, in sintesi:
 - il diritto dell’ esercente la vendita al riconoscimento degli oneri della morosità anche per i crediti non riscossi relativi a clienti debitori assoggettati a una procedura concorsuale, senza tuttavia condizionare il versamento delle corrispettive somme all’esito della medesima procedura concorsuale;
 - uno schema di determinazione della somma da riconoscere basato sull’incentivo dell’ esercente la vendita a gestire in maniera efficiente l’attività di recupero dei crediti, minimizzando pertanto gli oneri della morosità nel tempo riconosciuti; coerentemente con tale finalità incentivante, detto schema prevede che la somma da riconoscere sia determinata, per ciascun operatore, in base alla comparazione con il livello di efficienza nel recupero crediti (livello di efficienza) mediamente raggiunto da tutti gli operatori partecipanti al Meccanismo;
 - l’obbligo per l’ esercente la vendita di restituire gli importi eventualmente riscossi in un momento successivo, anche nell’ambito delle citate procedure concorsuali;
 - la facoltà per l’ esercente la vendita di presentare istanza di partecipazione al Meccanismo (di seguito: istanza di partecipazione) entro i termini di cui all’art. 3 della medesima deliberazione, coerentemente con i moduli e secondo le modalità stabilite da CSEA;
 - l’obbligo per l’ esercente che abbia presentato istanza di partecipazione di aggiornare annualmente le informazioni rilevanti per la determinazione della somma da riconoscere;
 - che CSEA versi all’ esercente che abbia presentato istanza di partecipazione le somme da riconoscere entro la fine del secondo mese successivo il termine ultimo di presentazione dell’istanza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con nota in data 17 aprile 2019 (prot. Autorità 9988), il direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha comunicato, ad Utilità, le risultanze dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, in cui è stato tra l’altro evidenziato che:
 - ai sensi della normativa vigente il credito di Utilità potrà essere considerato esigibile solo alla conclusione della procedura fallimentare e sarà quantificabile ad un livello pari al residuo al netto di eventuali importi incassati nell’ambito della procedura medesima;

- l'analisi della documentazione del caso in esame, con particolare riferimento a quella da ultimo trasmessa con comunicazione del 6 febbraio 2019, appare peraltro idonea a dimostrare una scarsa, se non nulla, probabilità per Utilità di incassare effettivamente i predetti importi nell'ambito della procedura fallimentare;
- il protrarsi della medesima procedura, di cui non è al momento ancora possibile individuare le tempistiche di conclusione, potrebbe comportare ulteriori impatti finanziari per Utilità.

RITENUTO CHE:

- al fine di fornire un ragionevole bilanciamento tra le esigenze rappresentate da Utilità e le finalità del procedimento avviato con la deliberazione 259/2013/R/com, assuma rilievo la nuova disciplina adottata dall'Autorità con riferimento a eventi sismici successivi rispetto a quello cui si riferisce l'ordinanza 3917/10;
- nell'ambito della predetta regolazione possa trovare adeguata realizzazione l'esigenza rappresentata da Utilità di ottenere, con anticipo rispetto alla conclusione della procedura fallimentare avviata nei confronti del Cliente, il riconoscimento di una quota degli importi oggetto del credito residuo nei confronti del Cliente con il contestuale obbligo di restituzione di quanto eventualmente incassato in futuro;
- sia, pertanto, opportuno disporre la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 259/2013/R/com, prevedendo:
 - di riconoscere ad Utilità la facoltà di presentare istanza di partecipazione per il riconoscimento del credito residuo maturato nei confronti del Cliente secondo i criteri e le modalità previsti per il Meccanismo di cui alla deliberazione 627/2015/R/com, comprensivo dell'obbligo per Utilità di restituire, laddove eserciti la facoltà di cui sopra, gli importi eventualmente riscossi nell'ambito della procedura fallimentare;
 - che l'istanza di partecipazione possa essere presentata entro il 30 settembre 2019;
 - che CSEA provveda a versare le somme riconosciute entro la fine del secondo mese dal termine ultimo di presentazione dell'istanza;
 - che le somme riconosciute ad Utilità siano determinate pari a quelle riconosciute ad un'impresa mediamente efficiente (con un coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità σ pari a 0,9) in considerazione che le condizioni generali dell'area in cui si sono generati gli oneri della morosità sostenuti da Utilità non sono omogenee con quelle relative agli oneri ammissibili al meccanismo di cui deliberazione 627/2015/R/com;
 - che, qualora Utilità decidesse di non esercitare la predetta facoltà, il riconoscimento del credito inesigibile sia effettuato alla conclusione della procedura fallimentare nella misura corrispondente al credito residuo di cui alla deliberazione ARG/COM 171/11 al netto di eventuali importi incassati nell'ambito della procedura medesima

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento avviato nei confronti di Utilità con la deliberazione 259/2013/R/com, prevedendo che:
 - a. sia riconosciuta ad Utilità la facoltà di presentare istanza di partecipazione per il riconoscimento del credito residuo maturato nei confronti del Cliente secondo i criteri e le modalità previsti per il Meccanismo di cui alla deliberazione 627/2015/R/com, comprensivo dell'obbligo per Utilità di restituire, laddove eserciti la facoltà di cui sopra, gli importi eventualmente riscossi nell'ambito della procedura fallimentare;
 - b. che l'istanza di partecipazione di cui alla precedente lettera a, possa essere presentata entro il 30 settembre 2019;
 - c. che CSEA provveda a versare le somme riconosciute nell'ambito del Meccanismo di cui alla precedente lettera a, entro la fine del secondo mese dal termine ultimo di presentazione dell'istanza;
 - d. che le somme riconosciute ad Utilità ai sensi della precedente lettera c, siano determinate pari a quelle riconosciute ad un'impresa mediamente efficiente in considerazione che le condizioni generali dell'area in cui si sono generati gli oneri della morosità sostenuti da Utilità non sono omogenee con quelle relative agli oneri ammissibili al meccanismo di cui deliberazione 627/2015/R/com e che, pertanto, il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità σ , di cui al comma 2,4 della deliberazione 627/2015/R/com medesima, sia fissato pari 0,9;
 - e. che, qualora Utilità decida di non esercitare la facoltà di cui alla precedente lettera a, il riconoscimento del credito inesigibile sia effettuato alla conclusione della procedura fallimentare nella misura corrispondente al credito residuo di cui alla deliberazione ARG/COM 171/11 al netto di eventuali importi incassati nell'ambito della procedura medesima;
2. di notificare la presente deliberazione a Utilità e a CSEA;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

4 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini